

ALLEGATO

“Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS”

Approvate con la DGR del 05 marzo 2010 n. 169

PREMESSE

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *“Norme in materia ambientale”*, disciplina nella Parte II le *“Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)”*, costituisce il formale recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di determinati piani e programmi (di seguito Piani/Programmi). Il medesimo Decreto, provvede, inoltre, al completamento del recepimento della Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione d’impatto ambientale di determinati progetti e al coordinamento con la Direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 luglio 2007, ha approvato, in via preliminare, il *“Correttivo”* alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 relativo a: *“Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)”* senza che fosse disposta una ulteriore proroga dell’entrata in vigore della Parte II del Decreto.

Il correttivo, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007 e pubblicato sulla G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008.

Il D.Lgs. n. 4/2008 costituisce il completo recepimento delle Direttive europee in materia di VAS e di VIA e provvede inoltre a fornire la netta individuazione delle competenze statali e regionali:

- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per i piani e programmi la cui approvazione spetta ad organi statali;
- Regioni o l’amministrazione individuata da leggi regionali, per i piani e programmi la cui approvazione spetta ad organi non statali.

Il Decreto Legislativo prevede inoltre che le Regioni possano con proprie leggi disciplinare le competenze proprie e quelle degli enti locali, definendo i criteri cui esse devono attenersi.

Ulteriori modifiche sono state introdotte dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”*, nonché dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”*.

La Regione Lazio con la L.R. 11 agosto 2008 n. 14, ha stabilito all'articolo 1, comma 20, che l'Autorità regionale competente in materia di VAS è individuata nella struttura regionale dell'assessorato competente in materia di utilizzo tutela e valorizzazione delle risorse ambientali (ora Assessorato all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli), di cui all'articolo 46, comma 2, della L.R. 7 giugno 1999, n. 6, relativo a disposizioni sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Ulteriori disposizioni regionali dovranno essere emanate al fine di disciplinare in modo puntuale le integrazioni delle procedure di VAS regolate dal D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., con le procedure di adozione e approvazione dei Piani/Programmi.

1. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

1.1. OGGETTO

1. Il presente documento contiene le disposizioni operative per l'applicazione ai Piani e ai Programmi (di seguito Piani/Programmi) di competenza della Regione Lazio, della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.
2. In particolare, il presente documento disciplina la VAS quale processo di valutazione con la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nella elaborazione, adozione e approvazione di Piani/Programmi, assicurandone la coerenza con lo sviluppo sostenibile.
3. La VAS è avviata sin dalle fasi iniziali di redazione del Piano/Programma e ne accompagna tutto l'iter formativo. Il suo avvio deve comunque essere effettuato sin dalle fasi preparatorie del Piano/Programma e comunque anteriormente alla sua adozione o approvazione. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione di detti Piani/Programmi, siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
4. La procedura di VAS costituisce, per i Piani/Programmi sottoposti a tale valutazione, parte integrante del procedimento di adozione e/o approvazione. I provvedimenti di approvazione di Piani/Programmi senza la previa procedura di VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

1.2. DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente documento, le definizioni di seguito riportate comprendono anche quelle dettate dall'art. 5 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008:

- a) "*Valutazione Ambientale Strategica VAS*": valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Il processo di VAS comprende:

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, se necessaria;
- l'elaborazione del Rapporto Ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del piano o del programma, del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- l'espressione di un parere motivato;

- l'informazione sulla decisione e il monitoraggio.

b) *"impatto ambientale"*: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimicofisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;

c) *"piani e programmi"*: tutti gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati compresi quelli cofinanziati dalla Comunità Europea, nonché le loro modifiche:

- che sono elaborati e/o adottati da una autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da una autorità per essere approvati mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
- che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

d) *"modifica"*: la variazione di un piano o programma approvato, che possa produrre effetti sull'ambiente;

e) *"modifica sostanziale di un piano o programma"*: la variazione di un piano o programma approvato che possa produrre effetti negativi significativi sull'ambiente;

f) *"autorità competente"*: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato;

g) *"autorità procedente"*: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

h) *"proponente"*: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni in materia di VAS;

i) *"rapporto ambientale"*: documento del piano o programma, contenente l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione di un determinato piano o programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché delle ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma medesimo, e redatto in conformità all'Allegato VI del D.Lgs. 152/06;

j) *"soggetti competenti in materia ambientale"*: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o programmi;

k) *"pubblico"*: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione nazionale vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

l) *"pubblico interessato"*: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della

presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse;

m) "*consultazione*": l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani e programmi;

n) "*consultazione preliminare*": fase di condivisione con i Soggetti Competenti in materia Ambientale attivata allo scopo di definire le informazioni da includere nel rapporto ambientale ed il loro livello di dettaglio;

o) "*verifica di assoggettabilità*" la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i piani e programmi possono avere un impatto significativo sull'ambiente e pertanto devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 152/06;

p) "*provvedimento di verifica*": il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

q) "*parere motivato*": l'atto con cui l'autorità competente, tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica e dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, conclude la procedura di valutazione ambientale strategica;

r) "*patrimonio culturale*": l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii.

Si chiarisce sin d'ora che, ai fini dell'attivazione delle procedure oggetto delle presenti Disposizioni Operative, la comunicazione d'avvio dovrà essere presentata dal Proponente e/o dall'Autorità Procedente.

Nel caso in cui la procedura venga attivata dal Proponente è opportuno che lo stesso sia coadiuvato dall'Autorità Procedente nel corso dell'intero processo di Valutazione Ambientale Strategica.

1.3. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica:

- a) i Piani/Programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;
- b) i Piani/Programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione delle aree naturali protette e dei siti di importanza comunitaria istituite ai sensi della LR 29/1997 e ss. mm. ii., nel territorio della Regione Lazio, di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357;

2. Per i Piani/Programmi di cui al punto precedente che determinino l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori degli stessi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'Autorità Competente valuti che possano avere effetti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 "Verifica di Assoggettabilità" del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
3. Per tutti i Piani/Programmi diversi da quelli sopra indicati che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, l'Autorità Competente valuta secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del Decreto, se possano avere effetti significativi sull'ambiente.
4. Non sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto già esclusi dalla normativa nazionale vigente:
 - c) i Piani/Programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
 - d) i Piani/Programmi finanziari o di bilancio;
 - e) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
 - f) i Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovra aziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
5. Non sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto, per dimensioni e tipologia si ritiene che possano non avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:
 - g) le modifiche non sostanziali di Piani/Programmi motivatamente e formalmente attestata come tali dal Proponente e/o dall'Autorità Procedente;
 - h) i piani attuativi e i programmi complessi comunque denominati, previsti da norme vigenti, nonché gli interventi relativi ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente, che non comportino varianti ai relativi PRG, ivi comprese quelle elencate all'art. 1 bis, della L.R. 36/1987 recante "*Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure*", così come modificato dall'art. 26 della L.R. 21/2009, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA e Verifica di Assoggettabilità), o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;
 - i) le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso nonché le reiterazione di vincoli espropriativi decaduti e le varianti al PRG per il solo adeguamento dello stesso ai limiti e rapporti stabiliti dal Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444;
 - j) le varianti agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 "*Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e ss. mm. ii. (Sportello Unico Attività Produttive) purché non comportino ampliamenti al di fuori dei lotti fondiari esistenti e che non comportino cambi di destinazione d'uso e non contengano opere che rientrino nell'allegato III e IV del D.Lgs. 152/06 o che siano da sottoporre a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;
 - k) le varianti contenenti modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni

- localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale per i quali è stata già espletata la procedura di VAS;
- l) le varianti obbligatorie di adeguamento ai piani sovraordinati in caso di recepimento di sopraggiunte modifiche normative;
6. Non sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani sovraordinati dai quali discendano direttamente:
- m) i piani attuativi derivanti da piani sovraordinati già assoggettati alla procedura di VAS, nel cui parere motivato ne sia esplicitamente dichiarata l'esclusione o che dettagliino scelte progettuali su localizzazioni già individuate dal piano di settore;
- n) I programmi di intervento regionali e degli Enti Locali in generale, che costituiscano mera distribuzione di finanziamenti, bandi di gara e procedure della cd. programmazione concertata, ad esclusione degli Accordi di Programma che costituiscano variante agli strumenti urbanistici.
7. Non sono altresì assoggettati a VAS:
- o) i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati adottati dall'organo deliberante competente prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008;
- p) i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati approvati definitivamente o per i quali, alla data di approvazione della presente Delibera di Giunta Regionale, il loro iter sia in uno stato di avanzamento tale da non consentire in alcun modo l'adeguato svolgimento delle procedure di VAS, in quanto i Piani/Programmi devono essere valutati *"all'atto dell'elaborazione e dell'adozione"*, e del dettato della norma nazionale che la recepisce: *"La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione"* (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 152/06);
- q) i Piani/Programmi e le loro varianti, di cui all'art. 6, comma 3 e 3 bis del D.Lgs. 152/2006, che ricomprendono opere di cui agli allegati III e IV del richiamato decreto e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, siano state già attivate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA e Verifica di Assoggettabilità).
8. Di norma non sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica:
- r) i Piani/Programmi che non costituiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA e valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;
- s) i Piani/Programmi per i quali, in riferimento alle finalità di conservazione delle aree naturali protette e dei siti di importanza comunitaria istituite ai sensi della LR 29/1997 e ss. mm. ii., nel territorio della Regione Lazio, di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, non si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357.

Nelle ipotesi di cui alle lettere r) e s), l'esclusione dalla procedura dovrà essere obbligatoriamente verificata dall'Autorità competente in materia di VAS secondo le modalità di cui al paragrafo 2.2 .

9. Tutti i casi di esclusione dalla procedura di VAS di cui alle lettere da e) ad s) devono sempre essere comunicati dal Proponente e/o dall'Autorità Procedente all'Autorità Competente in materia di VAS.

1.4 AUTORITÀ COMPETENTE

1. L'Autorità Competente è individuata nella struttura regionale dell'assessorato competente in materia di ambiente (ora Assessorato all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli), L'Autorità competente in materia di VAS nell'ambito dell'assessorato sopra indicato è individuata nel Dipartimento Territorio, Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area Valutazione Impatto Ambientale.

2. LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

2.1 NORME GENERALI

1. Gli indirizzi procedurali di cui ai successivi paragrafi sono elaborati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06:
 - all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 152/06 è prevista la possibilità da parte dell'Autorità Competente, laddove lo ritenga utile, di indire una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge 241 del 1990, al fine di acquisire gli elementi informativi e le valutazioni da parte delle altre autorità pubbliche interessate;
 - all'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 152/06 é prevista la possibilità, fermo restando i tempi minimi per le fasi di consultazione pubblica, di concludere accordi tra tutti i soggetti coinvolti per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti;
 - al momento dell'attivazione delle procedure disciplinate dal Titolo II del D.Lgs. 152/2006 l'Autorità Competente e il Proponente/Autorità Procedente indicano i nominativi dei rispettivi responsabili del procedimento amministrativo.
2. Nel caso di Piani/Programmi di competenza della Regione Lazio, che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti il processo di valutazione ambientale è effettuato d'intesa tra le rispettive autorità regionali competenti, concordando tempi e modi di attuazione.
3. Nel caso di Piani/Programmi di competenza della Regione Lazio che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'Autorità Competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali Regioni nonché degli altri enti locali territoriali interessati.

2.2 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLE PROCEDURE DI VAS E DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

1. L'Autorità Competente e il Proponente/Autorità Procedente possono svolgere attività di consultazione e confronto, anche in modo informale, al fine di definire, in considerazione dei contenuti del Piano/Programma in corso di redazione, l'applicabilità delle procedure secondo le modalità descritte nei punti successivi o

l'eventuale esclusione del Piano/Programma dalle stesse, secondo le disposizioni previste dall'art. 6 commi 3 e 3 bis del D.Lgs. 152/06.

2. A tal fine, il Proponente/ Autorità Procedente formula un quesito all'Autorità Competente fornendo la descrizione del Piano/Programma e dei principali dati relativi agli impatti significativi dello stesso sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
3. Sulla base dei dati forniti, l'Autorità Competente e il Proponente/Autorità Procedente possono concordare un incontro rivolto al chiarimento dei dati così raccolti.
4. Entro giorni 15 (quindici) dalla formulazione del quesito ovvero, nel caso di incontro tra l'Autorità Competente e il Proponente/Autorità Procedente, entro giorni 15 (quindici) decorrenti dalla data dallo stesso, l'Autorità Competente provvede ad esprimersi sul quesito.

2.3 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

1. Per i Piani/Programmi che, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 3 bis, del D.Lgs 152/2006, per i quali si renda necessaria una verifica di assoggettabilità (VA), si procede in conformità dell'articolo 12 del medesimo Decreto, come di seguito indicato:
 - a. il Proponente/Autorità Procedente predispone il rapporto preliminare contenente una descrizione del Piano/Programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano/Programma;
 - b. il Proponente/Autorità Procedente trasmette all'Autorità Competente il rapporto preliminare, anche su supporto informatico. Contestualmente a tale trasmissione il Proponente/l'Autorità Procedente propone all'Autorità Competente un elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale che intende coinvolgere nel procedimento di verifica;
 - c. entro giorni 15 (quindici) dal ricevimento del rapporto preliminare e della proposta di elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, l'Autorità Competente approva, modifica e/o integra l'elenco dei soggetti che devono essere consultati. Il Proponente/ Autorità Procedente trasmette ai soggetti così individuati, con raccomandata con ricevuta di ritorno, il rapporto preliminare anche su supporto informatico, dandone comunicazione all'Autorità Competente. I soggetti competenti in materia ambientale inviano il parere all'Autorità Competente ed al Proponente/Autorità Procedente, entro e non oltre giorni 30 (trenta) dal ricevimento della documentazione;
 - d. è facoltà dell'Autorità Competente indire una o più incontri tecnici con i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della successiva espressione dei pareri;
 - e. l'Autorità Competente, di concerto con la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, coinvolta per le competenze in materia di Paesaggio e di Urbanistica, sentito il Proponente/Autorità Procedente, tenuto conto dei pareri pervenuti, verifica se il Piano/Programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità, con atto adeguatamente motivato, entro il termine massimo di giorni 90 (novanta) dalla data di trasmissione del rapporto preliminare;
 - f. il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità, che è obbligatorio e vincolante per il Proponente/Autorità Procedente, può disporre che il Piano/Programma sia assoggettato od escluso dalla procedura di VAS e, se del caso,

- definendo le necessarie prescrizioni. In caso di esclusione, il provvedimento dovrà essere allegato all'atto di approvazione del Piano/Programma stesso;
- g. il provvedimento finale di verifica dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale sia dell'Autorità Competente che del Proponente/Autorità Procedente, per almeno giorni 30 (trenta).
2. La verifica di assoggettabilità non prevede una fase di richiesta di documentazione integrativa. Pertanto, se, in fase istruttoria l'Autorità Competente ravvisi la possibilità che dall'attuazione del Piano/Programma possano originarsi effetti significativi e il rapporto preliminare non fornisce elementi sufficienti per escluderli, secondo il principio di precauzione, il Piano/Programma dovrà essere assoggettato alla procedura di VAS.
 3. Laddove la procedura di verifica di assoggettabilità si concluda con un provvedimento di rinvio del Piano/Programma in VAS, il rapporto preliminare e l'intera documentazione prodotta ed acquisita in corso di istruttoria è utilizzata per definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
 4. La procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ha una durata complessiva di giorni 90 (novanta), pertanto le attività istruttorie devono concludersi entro e non oltre i giorni 90 (novanta), decorrenti dalla data di attivazione dell'istanza.
 5. Il provvedimento finale di Verifica di Assoggettabilità a VAS viene emesso a firma dell'Autorità Competente in materia di VAS.

2.4 PROCEDURA DI VAS

Le fasi procedurali di cui ai successivi punti (2.4.1 e ss.) si applicano ai Piani/Programmi di cui al paragrafo 1.3 Ambito di Applicazione, capoverso 1.

2.4.1 AVVIO DELLA PROCEDURA

La procedura di VAS è attivata dal Proponente/Autorità Procedente con comunicazione formale all'Autorità Competente unitamente alla trasmissione del rapporto preliminare agli elementi di Piano/Programma ed alla proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale da coinvolgere nel procedimento, utilizzando la modulistica reperibile sul sito dell'Assessorato competente in materia ambientale.

Tra gli elementi di Piano/Programma dovranno essere prodotti gli atti con cui il Proponente/Autorità Procedente ha formalmente manifestato i contenuti anche preliminari dello stesso (a titolo esemplificativo il Documento Preliminare di Indirizzo, le linee guida e/o i criteri per Programmi, ecc.)

2.4.2 CONSULTAZIONE PRELIMINARE

1. Sulla base del rapporto preliminare contenente indicazioni sui possibili effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano/Programma, il Proponente/Autorità Procedente entra in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione del Piano/Programma, con l'Autorità Competente ed i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. Non è oggetto della consultazione preliminare la valutazione del Piano/Programma.
2. La consultazione preliminare si articola secondo le seguenti fasi:
 - a) il Proponente/Autorità Procedente predispone il rapporto preliminare e la sintesi del

Piano/Programma e lo trasmette all'Autorità Competente anche su supporto informatico, contestualmente all'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale che intende coinvolgere nel procedimento;

- b) l'Autorità Competente dà riscontro al Proponente/Autorità Procedente della verifica dell'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, apportando eventuali modifiche o integrazioni all'elenco entro giorni 15 (quindici) dal ricevimento;
 - c) il Proponente /Autorità Procedente trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale il rapporto preliminare su supporto cartaceo e informatico e/o provvede alla pubblicazione degli stessi sul proprio sito web, dandone riscontro all'Autorità Competente;
 - d) è facoltà dell'Autorità Competente indire una o più conferenze di valutazione con i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della successiva espressione dei propri contributi e delle proprie osservazioni;
 - e) i suddetti contributi ed osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nella fase di consultazione preliminare sono trasmessi sia all'Autorità Competente che al Proponente/Autorità Procedente. La consultazione preliminare, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro giorni 90 (novanta) dal ricevimento dell'istanza dell'Autorità Competente.
3. Il termine temporale previsto per la conclusione della consultazione preliminare (90 giorni) è un termine ordinatorio. Previo accordo tra tutti i soggetti coinvolti, è possibile comprimere tale termine.
 4. Al termine della fase di consultazione preliminare l'Autorità Competente, con nota trasmessa al Proponente/Autorità Procedente, comunica l'esito della consultazione effettuata, tenuto conto delle osservazioni e dei contributi pervenuti, indicando le modalità di attivazione della successiva fase di pubblicizzazione.

2.4.3 REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

1. Il Rapporto Ambientale costituisce parte integrante della documentazione del Piano/Programma ed è redatto conformemente all'Allegato VI del D.Lgs. 152/06 .
2. Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del Piano/Programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del Piano/Programma stesso.
3. Al rapporto ambientale è allegata una sintesi non tecnica dei contenuti del Piano/Programma e del rapporto ambientale stesso.

2.4.4 PUBBLICITÀ E CONSULTAZIONI

1. Il Proponente/Autorità Procedente trasmette all'Autorità Competente e ai soggetti competenti in materia ambientale su supporto cartaceo e informatico, la proposta di Piano/Programma comprendente il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Contestualmente alla trasmissione di cui sopra, il Proponente/Autorità Procedente cura la pubblicazione degli atti ai fini della consultazione pubblica e della più ampia diffusione mediante:
 - a) La pubblicazione di un avviso, reperibile sul sito istituzionale della Regione Lazio, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL). L'avviso deve contenere: l'indicazione del Proponente/Autorità Procedente, il titolo della proposta di Piano/Programma, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del Piano/Programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e presso le quali è possibile inviare in forma scritta

- le osservazioni al Piano/Programma;
- b) il deposito presso gli uffici dell'Autorità Competente, del Proponente/Autorità Procedente nonché presso gli uffici delle Regioni e Province territorialmente anche solo parzialmente interessate dal Piano/Programma o dagli impatti potenzialmente derivanti dalla sua attuazione;
 - c) Pubblicazione sui siti web dell'Autorità Competente e del Proponente/Autorità Procedente.
2. Entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente, chiunque può prendere visione della proposta di Piano/Programma, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Le osservazioni dovranno essere trasmesse all'Autorità Competente e per conoscenza al Proponente/Autorità Procedente specificando che si tratta di osservazioni avanzate nell'ambito della procedura VAS;
 3. L'Autorità Competente prenderà in considerazione esclusivamente osservazioni avanzate dal pubblico durante la fase di consultazione disciplinata dall'articolo 14 del D.Lgs. 152/06 , che forniscano nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi sulle tematiche ambientali oggetto della procedura di VAS.

2.5 VALUTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE ED ESITI DELLE CONSULTAZIONI. PARERE MOTIVATO.

1. L'Autorità Competente, in collaborazione con il Proponente/Autorità Procedente, svolge le attività tecnico - istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché i pareri dei Soggetti competenti in materia ambientale, le osservazioni ed i suggerimenti inoltrati nella fase di consultazione pubblica.
2. L'Autorità Competente, sulla base della valutazione del Rapporto Ambientale e degli effetti che le azioni del Piano/Programma possono avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, esprime il proprio parere motivato entro il termine di giorni 90 (novanta) a decorrere dalla scadenza di tutti i termini previsti per le consultazioni e lo trasmette al Proponente/Autorità Procedente.
3. Il Proponente/Autorità Procedente, in collaborazione con l'Autorità Competente, provvede alla revisione del Piano/Programma, alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione dello stesso per l'adozione o approvazione.
4. Il Piano/Programma, revisionato alla luce del parere motivato e vincolante espresso dall'Autorità Competente è trasmesso, a cura del Proponente, all'organo competente all'adozione o approvazione del Piano/Programma, unitamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla documentazione acquisita nell'ambito della consultazione.

2.6 INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE

1. La decisione finale, espressa attraverso il parere motivato, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio a cura del Proponente/Autorità Procedente. Sono inoltre pubblicate sul sito web delle Autorità interessate:
 - a) il parere motivato espresso dall'Autorità Competente;
 - b) la dichiarazione di sintesi: che illustra le modalità con le quali le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano/Programma e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le

ragioni per le quali e' stato scelto il Piano/Programma adottato, anche rispetto alle alternative possibili che erano state individuate. La dichiarazione di sintesi deve essere redatta a cura dell'Autorità Procedente che approva il Piano/Programma sulla base dell'esito dell'istruttoria e del parere motivato espresso.

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui al successivo capitolo 2.7.

2. Nella pubblicazione va altresì indicata la sede ove si possa prendere visione del Piano/Programma adottato o approvato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.
3. Sono ammesse ulteriori forme di pubblicità non espressamente previste nelle presenti disposizioni operative, ma ritenute opportune dalle autorità.

2.7 MONITORAGGIO

1. La funzione del monitoraggio è quella di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi derivanti dall'attuazione del Piano/Programma ed intervenire in modo appropriato e in tempi congrui al fine di mitigarli o eliminarli.
2. Le misure previste per il monitoraggio, ovvero gli indicatori e le modalità di controllo degli effetti sui recettori ambientali, complessivamente definite come il sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del Piano/Programma, sono parte integrante del Rapporto Ambientale.
3. Nel Piano/Programma sono altresì individuate le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
4. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'Autorità Competente e del Proponente/Autorità Procedente.
5. Per l'effettuazione del monitoraggio il Proponente/Autorità Procedente definisce d'intesa con l'Autorità Competente le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati, avvalendosi, ove occorra, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio), o di altri soggetti, pubblici o privati.
6. Il costo complessivo per le azioni di monitoraggio è a carico del Proponente.
7. Qualora i Piani/Programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica costituiscano il quadro di riferimento per la realizzazione di opere o interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale, ai fini del monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione di detti Piani/Programmi, risulta fondamentale prevedere già nel piano di monitoraggio della procedura di VAS appositi indicatori generali da implementare in dettaglio nella realizzazione di tali opere o progetti.
8. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma.

3 RAPPORTI CON ALTRE PROCEDURE DI VALUTAZIONE

3.1. RAPPORTI TRA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. In conformità con quanto previsto dall'art. 10, comma 4 D.Lgs. 152/06, qualora i Piani/Programmi sottoposti a VAS contengano opere di cui agli Allegati III e IV del medesimo Decreto, la verifica di assoggettabilità alla VIA può essere condotta nell'ambito delle procedure VAS, fermo restando il riparto delle competenze.
2. In particolare, con riferimento all'integrazione delle due procedure, questa dovrà avvenire secondo quanto disposto dalla DGR 363 del 15 maggio 2009 della Regione Lazio della quale si riporta lo stralcio relativo:

“Disposizioni per l'integrazione dei procedimenti di VIA e VAS ai sensi della DGR 363 del 15 maggio 2009

- a) *La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 152/2006, può essere condotta in maniera integrata con la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all'articolo 20, nel caso di piani e/o programmi previsti dall'art. 6, comma 3 e 3bis, del D.Lgs. 152/2006, laddove l'autorità competente in materia di VIA ravvisi la necessità di coordinare i contenuti delle due procedure di valutazione, per meglio valutare gli effetti significativi sull'ambiente.*
 - b) *In tal caso la verifica di assoggettabilità alla VIA di competenza regionale, che ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della L.R. 11 agosto 2008 n. 14 è condotta nell'ambito del procedimento di VAS, sarà attuata sulla base del rispetto delle norme procedurali previste negli articoli 12 e 20 del D.Lgs. n. 152/2006.*
 - c) *La presentazione dell'istanza, a cura del soggetto proponente, deve essere contestuale alla pubblicazione di un avviso sul BURL, nonché all'albo pretorio del comune interessato, che deve contenere: l'indicazione della procedura integrata di assoggettabilità a VIA e VAS, il titolo della proposta di piano e/o di programma, l'oggetto dell'intervento sottoposto a valutazione, il proponente e l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione degli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso il comune ove il progetto è localizzato.*
 - d) *Il soggetto proponente deve allegare all'istanza il piano e/o il programma, e il progetto preliminare per i quali sono avviate le procedure da attivare in maniera integrata, nonché gli elaborati di valutazione ambientale che danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale (rapporto preliminare di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006, e studio preliminare di impatto ambientale di cui all'allegato V).*
 - e) *Entro 45 giorni dalla pubblicazione sul BURL chiunque abbia interesse può fare pervenire le proprie osservazioni.*
 - f) *Un unico provvedimento motivato di VIA e VAS sarà espresso entro i successivi 45 giorni, da pubblicarsi con sintetico avviso sul BURL e in maniera integrale sul sito web dell'autorità competente.”*
3. L'Autorità Competente può valutare, in base alle caratteristiche del Piano/Programma e nel caso di palese prevalenza degli aspetti della VIA o della VAS, l'attivazione della procedura più idonea. Tale possibilità tiene conto di quanto indicato all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 in relazione all'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
 4. La VAS e la verifica di assoggettabilità a VAS relative a varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che hanno come oggetto esclusivo o comunque prevalente i progetti sottoposti a VIA, ivi incluse le eventuali relative opere accessorie, possono essere sostituite e comprese nella procedura di VIA. A tal fine è necessario che gli elaborati di VIA comprendano anche tutti i contenuti previsti per gli elaborati di VAS, e lo Studio d'impatto ambientale dovrà contenere anche i contenuti del rapporto ambientale

previsti dall'Allegato VI del D.Lgs. 152/06 , nonchè la dichiarazione di sintesi. Tale possibilità tiene conto di quanto indicato all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 in relazione all'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

3.2. RAPPORTI TRA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA.

1. Per i Piani/Programmi soggetti a VAS, la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 è compresa nell'ambito della procedura di VAS.
2. A tal fine, il rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del DPR 357/1997.
3. L'Autorità Competente acquisisce il parere dell'autorità regionale competente in materia di Valutazione di Incidenza e dell'Ente Gestore dei Siti Natura 2000 interessati dall'applicazione del Piano/Programma in merito alla Valutazione di Incidenza. Il parere motivato di VAS contiene anche gli esiti del parere della Valutazione di Incidenza, dando specifica evidenza dell'intervenuta integrazione delle procedure.

4. UNIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI VAS E DI APPROVAZIONE DEI PIANI/PROGRAMMI

1. In ossequio ai principi enunciati dall'art. 11, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 152/06 ed al fine di fornire, un quadro più coerente e coordinato con le procedure approvative vigenti per le diverse tipologie di Piani/Programmi in cui operare, inserendo informazioni pertinenti in materia ambientale nell'iter decisionale, è auspicabile l'integrazione delle relative procedure amministrative di adozione/approvazione, con la procedura di VAS, nelle seguenti fasi:
 - a) avvio della procedura di VAS (fase di scoping) tramite domanda presentata dal Proponente /Autorità Procedente, con rapporto preliminare e della Proposta di Piano/Programma prima della sua adozione o documento preliminare di indirizzo del Piano/Programma;
 - b) pubblicazione del Piano/Programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 152/06, da effettuarsi, ove possibile, contestualmente alla pubblicazione del Piano/Programma prevista dalle normative di riferimento, a cura del Proponente/Autorità Procedente, a seguito dell'adozione del Piano/Programma;
 - c) emissione da parte dell'Autorità Competente in materia di VAS del parere motivato ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 152/06, prima che intervenga l'approvazione del Piano/Programma, secondo i diversi iter procedurali previsti dalle normative di riferimento.
2. In particolare è auspicabile l'integrazione delle procedure di adozione/approvazione previste dalle normative di seguito elencate, facendo presente che tale elencazione ha carattere esemplificativo e non esaustivo:
 - Piani/Programmi individuati dalla L.R. 11 aprile 1986, n. 17 concernente *"Norme sulle procedure della programmazione"*;

- Piani/Programmi urbanistici soggetti alla disciplina nazionale Legge 17 agosto 1942 n. 1150, recante "*Legge urbanistica statale*";
 - Piani/Programmi individuati ed assoggettati alla L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 e ss. mm. ii. recante "*Norme sul governo del territorio*";
 - Piani/Programmi di cui alla L.R. 06 ottobre 1997 n. 29 recante "*Norme in materia di aree naturali protette regionali*" redatti secondo quanto previsto dalla DGR 6 agosto 2004, n. 765 "*Linee Guida per la redazione del Piano delle Aree Naturali Protette*".
3. Qualora nel corso dell'istruttoria per l'approvazione di un Piano/Programma da sottoporsi a VAS venga rilevato che la relativa procedura non e' stata attivata, l'Autorità che approva il Piano/Programma o l'Autorità Competente invita formalmente il Proponente a provvedere ad attivare detta procedura e contestualmente sospende il procedimento di approvazione.
 4. Con particolare riferimento ai Piani/Programmi comunque denominati adottati/approvati ai sensi della normativa urbanistica nazionale e regionale, è auspicabile che si provveda ad integrare le procedure in modo dettagliato con successiva e specifica normativa regionale. E' altresì evidenziato che le procedure di VAS non costituiscono in alcun modo una sovrapposizione con le procedure urbanistiche, in quanto le tematiche oggetto delle procedure in questione investono aree e competenze ben distinte, le prime a carattere ambientale strategico, con specifico riferimento agli aspetti qualitativi e quantitativi dei ricettori ambientali individuati dall'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 152/06, nonché le loro interazioni (l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; i beni materiali ed il patrimonio culturale), le seconde a carattere tecnico - urbanistico.

5. STATO DI ATTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA NELLA REGIONE LAZIO

1. Il D.Lgs. 152/2006, all'art. 7, comma 8, prevede che le Regioni informino ogni 12 mesi il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.
2. A tal fine l'Autorità Competente provvederà a redigere un apposito rapporto periodico ambientale contenente informazioni circa:
 - a) i provvedimenti finali di verifica di assoggettabilità;
 - b) i pareri motivati di VAS;
 - c) i casi effettivamente esclusi in quanto ricadenti nelle lettere da a) ad s) del punto 4 del paragrafo 1.3.